

# COMUNE DI OSSI

## PIANO URBANISTICO COMUNALE

### TITOLO I

#### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

##### **ART. 1** **CONTENUTO DEL P.U.C.**

Il presente Piano Urbanistico Comunale definisce l'assetto del territorio del Comune di OSSI, interessa tutto il territorio comunale ed è valido 10 anni.

Il Piano fissa le linee essenziali dello sviluppo e della tutela del territorio prevedendone le modalità d'attuazione.

##### **ART. 2** **ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.C.**

il P.U.C, di Ossi è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Norme tecniche di attuazione
- Elaborati grafici:
  - Quadro d'insieme 1:25.000
  - Territorio comunale 1:10.000
  - Zonizzazione 1: 2.000
  - Carte tematiche 1:10.000
- Tabella di verifica degli standard urbanistici per zone omogenee e per l'abitato nel suo insieme.

Il P.U.C, si attua nel rispetto della legislazione urbanistica nazionale e regionale ed in particolare della legge urbanistica generale n. 1150 del 17.08.1942 e delle sue successive integrazioni e modifiche; delle leggi n. 765 del 06.08.1967; n. 9743/271 del 01.08.1977 e della legge regionale n. 45 del 22.12.1989 e successive integrazioni.

Gli strumenti d'attuazione del P.U.C, sono i seguenti:

- a) Il Piano Particolareggiato
- b) Il Piano di Lottizzazione Convenzionata
- c) Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- d) Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP)
- e) Le Concessioni Edilizie
- f) Le Autorizzazioni Edilizie.

Gli strumenti di cui ai punti a), b), c), d) sono approvati secondo le procedure di cui all'art. 20 della LR. n. 45 del 22.12.1989 e successive modifiche ed integrazioni, con delibera del Consiglio Comunale ed in conformità a quanto previsto dal presente P.U.C, nonché nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 5 e secondo quanto previsto dalle leggi n. 1150 del 17.08.1942, n. 167 del 18.04.1962, n. 865 del 22.10.1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito del P.U.C, sono applicabili le legislazioni speciali in tema di Edilizia Economica e Popolare, di Opere pubbliche, Edilizia Scolastica, Agricoltura Industria e Turismo, purché gli interventi siano autorizzati e coordinati dall'Amministrazione Comunale.

### **ART. 3** **VALORE DELLE PRESCRIZIONI DEL P.U.C.**

Le prescrizioni del Piano Urbanistico comunale contenute negli Elaborati grafici e nella normativa Urbanistico-Edilizia di Attuazione hanno diverso grado normativo:

- Sono consigliati i tracciati delle infrastrutture viarie, dimensionamenti in base all'art. 13;
- Sono fortemente consigliate le localizzazioni e le perimetrazioni dei comparti edificatori in sede d'approvazione;
- Sono inderogabili le zonizzazioni, le destinazioni d'uso e gli standard urbanistico-edilizi.

### **ART. 4** **COMPARTI EDIFICATORI**

Il comparto edificatorio definisce gli ambiti territoriali minimi entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato, dagli aventi titolo. Tale comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformarsi e si realizza con la costituzione di un consorzio. L'esistenza di un Comparto edificatorio comporta la presentazione di un'unica richiesta di concessione edilizia, o di autorizzazione.

Nell'ambito del P.U.C. l'Amministrazione ha la facoltà di promuovere Comparti Edificatori in sede di approvazione di Piani Particolareggiati.

E' altresì consentita ai soggetti privati, singoli o associati, la presentazione di piani di lottizzazione convenzionati al fine di ottenere soluzioni urbanistiche organiche ed articolate. Il Consorzio, costituito a termini di legge, predispose la convenzione con la quale si definisce il quadro degli interventi.

Il Piano di consorzio volontario deve prevedere:

- la localizzazione degli interventi secondo le scelte del P.U.C.;
- l'azzoneamento nel rispetto degli standard, degli indici urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso prescritte;
- la definizione della viabilità di piano, da raccordarsi con quella esistente o prevista dal P.U.C, al contorno dell'area interessata;
- i tracciati ed i profili dei servizi di urbanizzazione primaria;
- le modalità e le fasi d'attuazione;
- le specifiche attribuzioni dei costituenti il consorzio.

La localizzazione ed il dimensionamento degli interventi dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale onde consentire uno sviluppo coordinato delle aree limitrofe, nonché l'individuazione dei siti più opportuni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

## **ART. 5**

### **PIANI DI LOTTIZZAZIONE**

I Piani di lottizzazione, da presentarsi redatti e firmati da un professionista abilitato a termini di legge (Architetto o Ingegnere), devono prevedere:

- a) la localizzazione degli interventi, secondo un unico ed organico disegno urbanistico e conformemente alle prescrizioni del P.U.C.;
- b) L'azzonamento nel rispetto degli standard, come da D.A. 2266/U/83, degli indici urbanistici nonché delle destinazioni d'uso prescritte dal P.U.C.;
- c) la definizione degli eventuali comparti edificatori;
- d) la viabilità di piano, da raccordarsi con quella esistente o prevista dal P.U.C. nonché la progettazione esecutiva di tale rete viaria;
- e) la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- f) le modalità e le fasi d'attuazione.

La localizzazione ed il dimensionamento degli interventi dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale onde consentire uno sviluppo coordinato delle aree limitrofe nonché l'individuazione dei siti più opportuni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

I piani di lottizzazione dovranno dunque comprendere i seguenti elaborati:

- 1) Relazione urbanistica e calcoli relativi agli standard;
- 2) Stralcio del P.U.C.;
- 3) Planimetria Catastale;
- 4) Planimetria generale (in scala minima 1:2.000) con l'inserimento della lottizzazione;
- 5) Planimetria generale di Piano (scala 1:1.000) quotata con l'indicazione dello stato di fatto, della situazione al contorno nonché della zonizzazione e della viabilità;
- 6) Planivolumetrico (scala 1:1.000 o 1:500) con isoipse e/o quote post sistemazione, individuazione dei lotti, dei fabbricati e loro dimensionamento, distacchi delle zone di servizio, delle strade, ecc.;
- 7) Elaborato grafico o scritto-grafico con indicazioni delle destinazioni d'uso degli edifici;
- 8) Progettazione esecutiva delle opere d'urbanizzazione primaria;
- 9) Sezioni Stradali e tipi edilizi (scala 1:200).
- 10) Progettazione, ove richiesta, delle opere di urbanizzazione secondaria. Precedentemente all'approvazione del Piano di lottizzazione da parte del Comune verrà stilata una convenzione nella quale gli aventi titolo s'impegnano per le modalità ed i tempi d'esecuzione nonché per la corresponsione degli oneri di costruzione ed urbanizzazione secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

## **ART.6**

### **CONVENZIONI**

In occasione della presentazione di piani di lottizzazione gli aventi titolo e proponenti dovranno stipulare con il comune di Ossi una convenzione in cui s'impegnano:

- alla progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da eseguirsi ad opera di un professionista abilitato, secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale;
- alla cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- all'eventuale realizzazione (parziale o totale) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come scorporo (parziale o totale) degli oneri dovuti al comune ai sensi della legge n° 10 del 1977;
- all'eventuale cessione degli immobili, preventivamente concordati con il comune e realizzati a cura del richiedente quali opere di urbanizzazione secondaria.

Nella convenzione andranno altresì indicati:

- i termini cronologici previsti per la realizzazione del piano e/o singoli comparti edificatori;
- l'entità delle garanzie finanziarie offerte a copertura del piano.

Inoltre, per i soli piani di lottizzazione abitativa, ivi compresi quelli inerenti edifici esistenti, qualora il concessionario assuma gli impegni derivanti dall'applicazione di quanto previsto all'art. 7 della legge n° 10 del 28.01.1977, tale impegno sarà espressamente indicato in convenzione.

## **ART.7**

### **DEFINIZIONI**

**a) Destinazione d'uso:**

Sulle tavole o sugli elaborati del P.U.C, per ogni zona omogenea sono definite una o più funzioni ammissibili.

**b) Zona omogenea:**

Rappresenta una porzione del territorio comunale che ha o è destinata ad avere una o più destinazioni d'uso, per le quali viene definita nei suoi caratteri; se avente utilizzazione edilizia vengono inoltre definiti gli indici e le modalità

**c) I.F.T. Indice di fabbricabilità territoriale:**

Rappresenta il rapporto, espresso mc/mq fra il volume edilizio ammissibile e la superficie totale di un'area (superficie complessiva di aree edificabili, ivi comprese le aree per la viabilità ed di servizi)

**d) I.F.F. Indice di fabbricabilità fondiario:**

Rappresenta il rapporto, espresso in mc/mq fra il volume edilizio ammissibile e la superficie di uno o più lotti edificabili (superfici al netto della viabilità delle opere di urbanizzazione primaria)

**e) H max altezza massima degli edifici:**

E' caratterizzata da ogni singola zona o sottozona del P.U.C, ed è definita dalla normativa di zona.

**f) Superficie utile lorda:**

E' la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, compresi i volumi aggettanti.

Non vengono considerati, agli effetti del calcolo della superficie lorda:

"bow window, scale e ballatoi di accesso, androni d'ingresso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici e chiostrine; I piani interrati o seminterrati, con destinazione che escludano la presenza continua di persone;

Le superfici relative a volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinate ad extra corsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, vasi di espansione o canne fumarie;

Gronde, terrazze, logge aperte e balconi quando la loro profondità non superi mt. 2.50. Quando tali strutture hanno una profondità di mt. 2.50, la quota eccedente tale valore deve essere considerata ai fini del calcolo della superficie lorda.

**g) Rc. rapporto di copertura:**

si esprime in percentuale e rappresenta il rapporto numerico fra la superficie lorda.

esclusi gli aggetti, le logge, verande e balconi, e la superficie totale del lotto edificabile.

Il rapporto di copertura è caratteristico di ogni zona o sottozona ed è regolato dal P.U.C.

**h) computo delle altezze e dei volumi:**

le altezze massime (vedi H max) vanno controllate per i prospetti su vie o spazi pubblici

(Art. 47 R.E.) e vanno estese per profondità di fabbricato non superiori a 12 mt.

**i) numero dei piani:**

si intende il numero dei piani fuori terra –

**l) distacco laterale.**

v. R.E.

**m) distacco tra gli edifici:**

si misura in ml., ed è la distanza minima fra le proiezioni a terra dei corpi di fabbrica degli edifici, esclusi i loggiati e gli aggetti costituiti da verande, balconi e pensiline.

I distacchi variano da zona a zona e le norme relative al distacco fra edifici si applicano anche fra parti dello stesso edificio (v. art. 53 del R.E.)

**n) lunghezza massima dei prospetti:**

si misura in ml., è la proiezione dei prospetti di un edificio anche se spezzati in diversi corpi di fabbrica ed a pianta non rettilinea ma variamente articolata.

**o) larghezza stradale:**

All'esterno del perimetro urbano i distacchi dei fabbricati dai confini stradali sono regolamentati dal D.P.R. n. 147 del 26/4/1993. All'interno del perimetro urbano valgono le norme dell'art. 13 seguente.

**p) isolato:**

per isolato si intende una superficie interamente delimitata da strade e/o spazi di verde pubblico.

## **ART. 8**

### **CLASSIFICAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

Il territorio del Comune di OSSI è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- 1) Zona A: di interesse storico, artistico o di pregio ambientale o tradizionale
- 2) Zona B : di completamento residenziale
- 3) Zona C : di espansione residenziale
- 4) Zona D : industriali, artigianali, commerciali e direzionali
- 5) Zona E : agricole
- 6) Zona G : per attrezzature, edifici ed impianti di interesse generale
- 7) Zona H : di particolare pregio naturalistico, archeologico, geomorfologico, paesaggistico, etc.

## **ART. 9**

### **DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI**

Gli interventi sugli edifici esistenti sono così classificati:

**a) Interventi di manutenzione ordinaria**, sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e costituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

**b) Interventi di manutenzione straordinaria**, sono quelli che concernono le opere necessarie per innovare e sostituire parti, anche strutturali degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non modificano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso degli immobili;

**c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo**, sono quelli volti a conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso compatibili. Questo tipo di interventi comprende il consolidamento statico, il ripristino ed il rinnovamento degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio;

**d) Interventi di ristrutturazione edilizia**, sono quelli che mirano alla trasformazione dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente

**e) Interventi di ristrutturazione urbanistica**, sono quelli rivolti alla sostituzione del tessuto urbano edilizio esistente con un altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

## **ART. 10**

## **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI**

In linea generale ogni attività comportante trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio è soggetta al rilascio di

Autorizzazione o Concessione da parte dell'Amministrazione Comunale (v. Art. 4-5-6 R.E.) Prescrizioni Particolari.

- E' ammessa la realizzazione di edifici comprendenti anche piani interrati o seminterrati la cui estensione planimetrica deve essere contenuta entro la superficie coperta determinata ai sensi del comma 3° dell'art. 43 del vigente R.E.
- I Piani Seminterrati o Interrati non concorrono alla determinazione del volume dell'edificio solo se di altezza interna inferiore a ml. 2.60 e destinati ad uso di cantine, depositi, magazzini, garage e simili comunque adibiti al servizio della residenza.
- Per destinazioni d'uso accessorie di servizio ad attività commerciali, artigianali, direzionali o comunque diverse dalla residenza, con H interna inferiore a ml. 2.60, il volume dei piani seminterrati o interrati sarà determinato dalla parte degli stessi emergente dal piano naturale di campagna.
- Per destinazioni d'uso ed altezze diverse da quelle suddette :il volume dei piani in parola sarà quello complessivo e reale degli stessi.
- Non è ammessa l'edificazione, interrata o seminterrata, ad un solo piano, qualunque sia la sua destinazione d'uso.

### **ART. 11**

#### **OBBLIGO DELLA SOLUZIONE ARCHITETTONICA DI TUTTI I PROSPETTI**

Il Comune non rilascia autorizzazioni e concessioni edilizie per quei fabbricati per i quali non sia prevista la soluzione architettonica di tutti i prospetti; inoltre il Comune ha la facoltà d'imporre, anche nelle zone prive di piano particolareggiato o di recupero, l'esecuzione o il rifacimento dei prospetti di quegli edifici che si trovano esposti alla pubblica vista e che non rispondono al decoro ed alla omogeneità generale dell'ambiente circostante.

Qualora il proprietario non ottemperi all'ingiunzione di esecuzione o rifacimento, il Comune ha la facoltà di predisporre il progetto e di provvedere all'esecuzione dei lavori, nonché di rivalersi degli oneri nei confronti del proprietario l'immobile. La relativa nota di spese, resa esecutiva dal Prefetto è rimessa all'Esattore che ne effettua la riscossione nei modi e con i privilegi fiscali di legge.

### **ART. 12**

#### **EDIFICI IN ADERENZA**

Nei casi concernenti l'edificazione in aderenza, con particolare riferimento a situazioni esistenti nelle zone omogenee A e B, il Comune ha la facoltà di imporre l'organica concessione delle previsioni progettuali all'edilizia esistente.

## **ART.13**

### **SEZIONI STRADALI TIPO.**

### **ARRETRAMENTI DEI FABBRICATI**

### **E ALLINEAMENTI STRADALI**

### **DELLE STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE**

Classifica strade:                   Tipo A  
  Tipo B  
  Tipo C  
  Tipo D

Le cui caratteristiche dimensionali sono riportate negli allegati A e B del presente articolo.

Sono obbligatori i seguenti arretramenti dal limite della carreggiata:

- dalle strade di tipo A                   mt. 8,00
- dalle strade di tipo B                   mt. 4,00
- dalle strade di tipo C e D           da definire in sede di piano attuativo, per le nuove zone di espansione e secondo le indicazioni delle sottozone in cui ricadono per le altre.

Nelle zone omogenee A e B è in generale fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito.

E' tuttavia facoltà del Comune, anche in assenza di piani particolareggiati o di recupero, l'imposizione di nuovi allineamenti stradali o l'accoglimento di previsioni progettuali di privati, che, assumendo come obiettivo la coerente organizzazione del fronte stradale in relazione al principio della non discontinuità, modifichino gli attuali allineamenti.

## **ART. 14**

### **ALTEZZE INTERNE DEI LOCALI**

L'altezza interna minima dei locali per gli immobili da adibirsi a residenza, commercio, luogo di lavoro e riunioni, salvo ulteriori incrementi derivanti da normative di settore relative alle singole destinazioni non può essere inferiore a m. 2,70 cui dovrà corrispondere una misura d'interpiano minima non inferiore a m. 2,95. L'altezza minima utile dei vani potrà essere ridotta sino a m. 2,40 per corridoi e disimpegni, bagni, ripostigli, garage e locali accessori non residenziali.

Onde salvaguardare le murature dall'umidità, in assenza di scantinati o seminterrati, il piano di calpestio del solaio a piano terra dovrà avere un'altezza minima dal piano di sistemazione esterna di cm. 30 in questo caso, ai fini del computo della volumetria sarà considerato volume tecnico.

**ART.15**  
**ESPOSIZIONE. AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE**

Nei nuovi edifici destinati alla residenza, le singole abitazioni dovranno essere esposte in modo tale da ricevere aerazione ed illuminazione- diretta almeno da due fronti. I locali destinati alla residenza dovranno essere illuminati ed aerati direttamente con serramenti esterni le cui caratteristiche rispondano alle norme del regolamento edilizio, in particolare si richiama la norma secondo la quale ogni vano residenziale sia dotato d'infissi i quali abbiano una superficie trasparente e mobile minima uguale o superiore ad 1/8 dell'area netta del vano stesso. E' consentita la realizzazione di servizi igienici in ambienti non aerati ed illuminati direttamente dall'esterno a condizione che:

- a) gli ambienti siano forniti di ventilazione primaria e secondaria
- b) ognuno di tali ambienti sia fornito di un sistema che garantisce un ricambio volumetrico dell'aria non inferiore ad otto volte la cubatura netta degli ambienti stessi.
- c) all'interno di tali vani non vengano installati bruciatori a fiamma libera
- d) l'impianto idrico sia dotato di serbatoio di riserva minima di mc. uno per unità immobiliare o in alternativa dimensionato come segue:
  - 1) mc. 0.002 per mq. di superficie nelle unità immobiliari residenziali;
  - 2) mc. 0.03 per addetto, nelle unità immobiliari sedi di attività lavorative, artigianali ed industriali;
  - 3) mc. 0.005 per mq. di superficie nelle unità immobiliari sedi di pubblici esercizi e circoli (anche privati) in cui vengono somministrati alimenti e bevande;
  - 4) mc. 0.002 per ogni posto autorizzato, nei locali destinati a pubblico spettacolo.

**TITOLO II**

**NORME DI ZONA**

**ART. 16**  
**ZONA OMOGENEA A - CENTRO STORICO**

**Destinazioni:**

abitazioni e servizi strettamente connessi con la residenza, uffici pubblici e privati, attività commerciali di generi di largo ed immediato consumo, esercizi pubblici e privati, organizzazioni ricettive, attività artigianali non moleste e non inquinanti, destinazioni non in contrasto con quanto previsto dal piano commerciale ad esclusione di ogni attività rumorosa e molesta.

Gli interventi nella zona A devono essere inquadrati da apposito Piano Particolareggiato o Piano di Recupero.

In assenza di detti piani è vietato:

- la demolizione anche parziale di qualsiasi edificio;
  - la costruzione di nuovi edifici con esclusione di quelli destinati a servizi pubblici;
- gli interventi definiti ai punti d) ed e) di cui all'art. 9 con eccezione di quelli relativi a servizi pubblici.

**Tipi di intervento:**

Sono ammessi, anche in assenza di Piano Particolareggiato o di recupero gli interventi di cui ai punti a) b) c) di cui all'art. 9.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni, modificazioni e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica assentibili solo in presenza di P.P. valgono le seguenti disposizioni:

**a) tipologie edilizie:**

per fabbricati isolati, a schiera, a nuclei (\*)

**b) lotto minimo d'intervento:**

pari a quanto stabilito dal P.P.

Rapporto di copertura

Rc= 60% (\*)

Altezza massima

H = altezza edifici circostanti (\*)

Distanza fra pareti finestrate

Df= 10 m. (\*)

Distanza dei fili stradali

D = allineamento (\*)

Distanza dai confini

Dc= allineamento o distanza 5 m. (\*)

(\*) Salvo diverse disposizioni del P.P.

(\*\*) Salvo diverse disposizioni del P.P. e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono ammessi i cortili chiusi.

Lo spessore massimo dei corpi di fabbrica è di ml. 10 al netto di porticati aperti.

Negli interventi sulle architetture esistenti è prescritto il rispetto delle medesime, è ammessa la modifica delle tipologie esistenti soie se finalizzato al raggiungimento di una migliore igienicità o al ripristino di architetture tradizionali. E' obbligatorio l'uso di materiali tradizionali sia per le murature che per i serramenti e le coperture.

## **ART. 17**

### **ZONE OMOGENEE B - COMPLETAMENTO**

Le zone omogenee B, di completamento, comprendono quelle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, a seconda delle caratteristiche e delle particolari prescrizioni sono differenziate in: B1, B2, B3. Per consentire l'adeguamento alla 2<sup>a</sup> classe, raggiunta dal Comune, è possibile, attraverso lo studio di Piani Particolareggiati estesi all'intera zona. per comparti omogenei, modificare i parametri urbanistici con l'individuazione dei nuovi standard eventualmente necessari.

Nel caso di aree libere o risultanti libere a seguito di demolizione, è consentita la riduzione delle distanze tra pareti finestrate ai sensi dell'art. 5 del DA n. 2266/U del 20/12/1983.

Nelle zone B1, B2, B3 sono comunque consentiti tutti gli interventi definiti dall'art. 9 della presente norma, sia che gli interventi concernano ricostruzioni in conseguenza di demolizioni, sia che concernano nuove costruzioni o ampliamenti. Gli edifici dovranno rispondere alle normative stabilite dagli articoli seguenti per ogni sottozona.

## **ART. 18**

### **SOTTOZONE B1**

#### **Destinazioni:**

- abitazioni e servizi strettamente connessi alla residenza; - uffici, attività commerciali, esercizi pubblici e privati;
- organizzazioni ricettive, autorimesse, botteghe artigiane;
- piccole officine con esclusione di ogni attività rumorosa, molesta od inquinante.

#### **Tipi d intervento:**

- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, costruzione e ristrutturazione urbanistica.

#### **Tipologie edilizie:**

- per fabbricati isolati, a schiera, a nuclei.

Parametri urbanistici:

Indice Fabbricabilità Fondiario IFF = 3.00 me / mq.

Rapporto di copertura Rc = 75%

Altezza massima H max = 9.00 m

Distanza fra superfici finestrate Df = 10.00m

Distanza dai fili stradali D = 3.00 m o allineamento

Parcheggi privati per le residenze mq 1 ogni 10 me di costruzione, con minimo di me 25

Le costruzioni possono sorgere in aderenza ai confini o distanza non inferiore a ml 5.0

Nei lotti confinanti con le zone C è consentita l'apertura di finestre sul confine purché la predetta zona C sia dello stesso proprietario del lotto ricadente in zona B1.

#### **Lotto minimo di intervento:**

mq 100 per lotti di dimensione inferiore e consentita l'edificabilità nei lotti liberi esistenti alla data di entrata in vigore del piano urbanistico comunale o resi liberi a seguito di demolizione inseriti in un contesto totalmente edificato.

## **ART. 19**

### **SOTTOZONE B2**

#### **Destinazioni:**

idem come per sottozona B1

#### **Tipi di intervento:**

idem come per sottozona B1

#### **Tipologie edilizie**

idem come per sottozona B1

#### **Lotto minimo di intervento:**

mq 150, per lotti di dimensione inferiore e consentita l'edificabilità nei lotti liberi esistenti alla data di entrata in vigore del piano urbanistico comunale o resi liberi a seguito di demolizione inseriti in un contesto totalmente edificato.

#### **Parametri urbanistici:**

Indice Fabbricabilità Fondiario IFF = 2.50 mc/mq

Rapporto di copertura Rc = 50%

Altezza massima H max =10.00 m

Parcheggi privati di residenze idem come sottozona B1

Distanza fra superfici finestrate idem come sottozona B1 Distanza

dai fili stradali idem come sottozona B1 Distanza dai

confini idem come sottozona B1

Prescrizioni particolari idem come sottozona B1

## **ART. 20** **SOTTOZONE B3**

Si riferiscono a parti del territorio in buona parte compromesse dai volumi esistenti.

### **Destinazioni:**

Residenza, organizzazioni ricettive, attività artigianali con esclusione di ogni attività rumorosa , molesta od inquinante.

### **Tipi d'intervento:**

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, costruzione e ristrutturazione urbanistica

### **Tipologie edilizie:**

Edifici singoli, plurifamiliari in nuclei

### **Parametri urbanistici:**

Indice fabbricabilità fondiario IFF = 2.00 mc/ma

Rapporto di copertura Rc = 50%

Altezza massima H max = 8.50m

Distanza fra superfici finestrate Df = 10 m

Distanza dai fili stradali D = 5 m o allineamento

Distanze dai confini idem come sottozona B1

Nei lotti confinanti con le zone C e consentita l'apertura di finestre sul confine purché la predetta zona C sia dello stesso proprietario del lotto ricadente in zona B3

**Prescrizioni particolari** idem come sottozona B1

Parcheggi privati di residenze: idem come sottozona B1

**Disposizioni particolari:** mantenimento delle caratteristiche estetiche e tipologiche del nucleo originario.

E facoltà dell'Amministrazione Comunale per aree ancora libere e prive di una rete viaria definita, richiedere un planovolumetrico di utilizzo dell'intero isolato lotto minimo 200 mq

## **ART. 21** **ESPANSIONE RESIDENZIALE** **SOTTOZONE C1**

Comprendono quelle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali ed relativi servizi, trattasi di aree inedificate o nelle quali l'intensità degli insediamenti non raggiunge quelli delle zone B4.

### **Destinazioni d'uso:**

abitazioni e servizi strettamente connessi alla residenza, uffici pubblici e privati, autorimesse e piccole officine, attività artigianali, destinazioni non in contrasto con il Piano Commerciale con esclusione di ogni attività rumorosa , molesta ed inquinante.

### **Tipi d'intervento:**

nuove costruzioni mediante piani attuativi: piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata con piani di lottizzazione.

Comparto minimo sul quale estendere lo studio di disciplina urbanistica è di 12.000 mq o esteso al comparto qualora questo sia inferiore a detta superficie.

Superficie minima dei piani mq. 3.000 o estesa all'intero isolato;

superficie minima dei lotti mq. 300. Per gli edifici esistenti entro il perimetro delle zone e, in assenza dei piani suddetti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento edilizio, ristrutturazione entro la volumetria esistente.

### **Tipologie edilizie:**

fabbricati isolati, a schiera, in linea.

### **Parametri urbanistici:**

Indice di Fabbricabilità Territoriale IFT = 0,90 mc/mq

Rapporto di copertura Rc = 40%

Distanza fra superfici finestrate Df = 10 m.

- I distacchi dei fabbricati dai confini stradali sono regolamentati dall'art. 13 delle norme di attuazione.

Parcheggi privati per le residenze mq. 1 ogni 10 mc. di costruzione, comunque con minimo di mq. 25.

Standard: a norma D.A. 2266/U/83, 18 mq/ab.

## **ART. 22** **SOTTOZONE C2**

Comprendono parti del territorio destinate- a nuovi insediamenti residenziali ed ai relativi servizi, trattasi di aree inedificate e nelle quali l'intensità dei nuovi insediamenti è inferiore a quella delle zone C1.

**Destinazione:**

idem zona C1.

**Tipi d'intervento:**

nuove costruzioni mediante piani attuativi: piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata con piani di lottizzazione.

Superficie minima dei piani mq. 3.000 o estesa all'intero isolato;

superficie minima dei lotti mq. 300.

**Parametri urbanistici:**

Indice di Fabbricabilità Territoriale IFT = 0.80 mc/mq

Rapporto di copertura Rc = 40%

Distanza fra superfici finestrate Df = 10 m.

- I distacchi dei fabbricati dai confini stradali sono regolamentati dall'art. 13 delle norme di attuazione.

Parcheggi privati per le residenze mq. 1 ogni 10 mc. di costruzione, comunque con

**minimo di mq. 25.**

**Comparto minimo:** come C1,

**standard:** come C1.

All'interno di queste zone sono state individuate delle superfici, indicate S\*C2, che rappresentano indicativamente l'ubicazione preferenziale degli standard per servizi;

queste aree devono considerarsi facenti parte delle zone C quindi concorrere alla attribuzione dei volume di competenza del comparto su cui si predispongono il piano attuativo.

## **ART.23** **SOTTOZONE C3**

Comprendono parti del territorio nelle quali sono in essere delle lottizzazioni di giàdefinite o in via di definizione.

Per esse valgono le norme già acquisite in sede di approvazione delle zone C3 limitrofe.

## **ART. 24** **SOTTOZONA C4**

Considerando che questa zona comprende una lottizzazione preesistente, antecedente al 1977, completa di urbanizzazione primaria, ormai inclusa nel tessuto urbano, considerando che la tipologia edilizia conseguente si discosta di molto da quella circostante, risultante dalla applicazione di indici notevolmente più alti, viste le pressanti richieste dei residenti, visto che il comparto è edificato per oltre il 50% della superficie disponibile, si assegnano a questa zona i seguenti parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria IFF = 1 mc/mq

Altezza max H = 10 ml

Distanze tra pareti finestrate Df = 10 ml

Per le esistenze valgono le distanze acquisite.

Per le volumetrie eccedenti 0,35 mc/mq sono previsti gli oneri come per le zone B.

## **ART.25**

### **ZONA CRU1**

Queste zone sono caratterizzate dalla presenza di volumetrie esistenti da tempo remoto in aree agricole che attualmente coprono un indice superiore allo 0,20 rispetto a quello previsto nel P.U.C. per queste aree, avendo quindi nel rispetto del D.M. 2266/83 alcune caratteristiche per la destinazione a zona B. Non avendo esse dotazioni di urbanizzazioni primarie ed essendo collegate a zone C di nuova espansione, sono assoggettate a Piano di Risanamento Urbanistico che faccia salvi i volumi e relative pertinenze proporzionate al volume realizzato e realizzabile sulla base dell'indice previsto.

Si fa presente peraltro che per la realizzazione di nuovi volumi questa zona sarà soggetta a piano attuativo che potrà essere di iniziativa pubblica o privata. Detto piano dovrà essere coordinato con le previsioni relative alla contigua zona C2. Gli standard di competenza di questa zona saranno:

Indice di fabbricabilità territoriale IFT = 1 mc/mq

Altezza max H = 10 ml

Distanze fra le pareti finestrate Df = 10 ml

Sono fatte salve le altezze acquisite.

Gli standard per i servizi saranno nella misura minima di 18 mq/ab

## **ART.26**

### **ZONA CRU2**

Questa zona è derivata da una edilizia spontanea in agro con indici superiori a quelli previsti in agro, con una densità di compromissione con indice territoriale superiore allo 0,40 mc/mq. Questa zona, ai sensi dell'art 32 della L 23/85, dovrà essere assoggettata a Piano di Risanamento Urbanistico di iniziativa pubblica o privata con un indice territoriale massimo di 1 mc/mq. Gli standard minimi dovranno essere 18 mq/ab.

Detto piano dovrà essere coordinato con le zone C2 di nuova espansione contigue a questa zona, secondo le prescrizioni previste dal citato art. 32 della L. 23/85.

## **ART.27**

### **ZONE OMOGENEE D**

#### **SOTTOZONE D1**

Comprendono le parti del territorio a destinazione produttiva non agricola

#### **Destinazione:**

attività artigianali, manifatturiere di ogni tipo. E vietata la costruzione di residenze ad esclusione di quelle degli eventuali conduttori o sorveglianti la cui volumetria non superi il 10% di quella edificabile nel lotto.

#### **Tipi d'intervento:**

piano d'insediamenti produttivi di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto con estensione minima di un Ha; lotti minimi 1000 mq.

#### **Tipologia edilizia:**

capannoni, padiglioni, edifici multipli di tipo industriale

#### **Parametri urbanistici:**

Indice di fabbricabilità Territoriale IFT = 2,0 mc/mq

Indice di fabbricabilità Fondiario IFF = 4,0 mc/mq

Rapporto di copertura Rc = 50%

Altezza massima H max = 12 m.

- I distacchi dei fabbricati dai confini stradali sono regolamentati dall'art.1 del D.P.R.

N° 147 del 26/04/1993.

Distanza dai confini Dc = 1/2 H + m. 1

Dovranno essere destinate a verde pubblico, parcheggi pubblici e servizi, escluse le sedi viarie, aree in quantità non inferiore al 10% della superficie interessata dall'intervento.

Le strade comunali di collegamento urbano e quelle extra comunali non possono essere assunte come supporto viario per l'accesso diretto ai lotti, che dovrà avvenire tramite strade da definirsi attraverso i piani particolareggiati o di lottizzazione.

## **ART.28** **SOTTOZONE D2**

Comprendono le parti di territorio a destinazione terziaria e/o commerciale ed industriale.

### **Destinazione:**

uffici pubblici e privati, attività artigianali e commerciali, industriali, di deposito, stoccaggio e conservazione con esclusione di attività nocive.

### **Tipi d'intervento:**

piano particolareggiato, piano di lottizzazione esteso all'intero comparto, lotto minimo 1000 mq.

### **Tipologia edilizia:**

edifici esistenti ristrutturati, capannoni, padiglioni, edifici multipli, edifici in linea o a torre.

### **Parametri urbanistici:**

da reperirsi in sede di attuazione

Indice Fabbricabilità Territoriale IFT = 2,0 mc/mq

Indice di Fabbricabilità Fondiario IFF = 4,0 mc/mq

Rapporto di copertura Rc = 50%

Altezza massima H max = 12 m.

Distanza fra pareti finestrate Df = 10 m.

- I distacchi dei fabbricati dai confini stradali sono regolamentati dall'art.1 del D.P.R. N°147 del 26/04/1993.

Distanza dai confini Dc = 1/2 H + 1 m.

Dovranno essere destinate a verde pubblico, parcheggi pubblici e servizi, escluse le sedi viarie, aree in quantità non inferiore al 10% della superficie interessata dall'intervento.

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento, dovranno corrispondere minimo 80 mq. di verde e parcheggi di cui almeno il 50% riservata a parcheggi.

Le strade comunali di collegamento urbano e quelle extra comunali non possono essere usate come supporto viario per l'accesso diretto ai lotti, che dovrà avvenire tramite strade da definirsi attraverso i piani particolareggiati o di lottizzazione.

## **ART.29** **ZONA D2 - MINERARIA**

Comprende le zone di particolare interesse economico: minerarie. Sono consentiti esclusivamente interventi per l'impianto di attrezzature per l'estrazione e la lavorazione in loco dei prodotti minerali. E' ammessa l'edificazione in concessione diretta.

- indice fondiario massimo 0,1 mc/mq

L'apertura di nuove Cave è regolamentata dalle norme vigenti Regionali e Nazionali.

H max: vedasi D1

## **ART.30** **ZONE E - AGRICOLE**

Comprendono quelle parti del territorio, non urbanizzate a prevalente vocazione agricola, comprese le aree in cui sono edificate le residenze dei conduttori, gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi alla produzione e alla valorizzazione dei settori agro pastorali, come da DPGR 3.8.94 n° 228.

### **Destinazioni d'uso:**

Edifici residenziali, annessi agricoli organizzazioni agroturistiche impianti d'interesse generale che per loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee.

### **Tipi d'intervento:**

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuove costruzioni ed ampliamenti.

### **Tipologie edilizie:**

Fabbricati isolati, a nuclei. Parametri urbanistici:

Indice di fabbricabilità fondiario IFF1=0,03 mc/mq per le residenze

indice di fabbricabilità fondiario IFF1=0,10 mc/mq per punti di ristoro e attrezzature

Indice di fabbricabilità fondiario IFF1=1,00 mc/mq per impianti

Indice di fabbricabilità fondiario IFF1=0,20 mc/mq per opere connesse alla conduzione agricola e zootecnica del fondo

Altezza massima H max = 7,50 m

Distanza dai confini D = 4,00 m o sul confine

-I distacchi dei fabbricati dai confini stradali sono regolamentati dall'art. 1 del D.P.R. N° 147 del 6/04/1993.

#### **Prescrizioni particolari:**

Nel calcolo della densità edilizia residenziale (IFF1) non vengono computati i volumi tecnici necessari per le opere inerenti la conduzione agricola e zootecnica del fondo. Nella richiesta di nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di tali opere, dovrà essere allegata una relazione che ne giustifichi il dimensionamento in base alle superfici culturali, ai processi, ai programmi produttivi dell'azienda e, sempre nel rispetto dell'IFF4  $\frac{3}{4}$  0,2 mc/mq .

Ai fini del calcolo della volumetria ammissibile è concessa l'utilizzazione di tutti i lotti agricoli componenti l'azienda anche se non contigui. Tale utilizzazione volumetrica ed il vincolo che ne deriva dovranno risultare in un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositato all'ufficio tecnico comunale (salvo deroghe come da D.A.U. 2266/83)

- Per edifici con destinazione residenziale o assimilata è consentita la realizzazione di verande o porticati di sup. non superiore al 30% della sup. coperta determinata ai sensi del comma 3° dell'art.43 del R.E.

- Per gli stessi edifici è consentita la realizzazione di un piano seminterrato o interrato, di sup. non superiore al 20% a quella del piano terra , comprese le eventuali verande o porticati. - parcheggi privati: per le residenze o destinazioni assimilabili 1 mq me 25.

In questa zona è consentita la realizzazione di canili purché a distanza superiore a Km 1.00 da insediamenti o case di civile abitazione o da insediamenti attività produttive.

Per quanto non specificato si fa riferimento al D.P.G.R. 228 del 3-08-94.

## **ART. 31** **ZONE OMOGENEE G - SERVIZI** **Sottozone G1-G2**

Queste zone omogenee sono destinate a servizi, impianti attrezzature di interesse generale: uffici pubblici o di interesse collettivo, edifici per l'istruzione, parchi comunali, attrezzature sanitarie ed assistenziali, infrastrutture per i trasporti pubblici, impianti tecnologici, caserme, alberghi, ecc.

Sono vietati gli edifici residenziali, a meno dei volumi strettamente necessari per il personale di servizio o di custodia ed ogni attività rumorosa, molesta o inquinante (discoteche).

Sono consentiti gli interventi rivolti alla trasformazione della destinazione d'uso precedente con altra specifica per le zone.

Gli interventi si attuano attraverso apposito piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata.

Gli edifici dovranno corrispondere alla seguenti prescrizioni:

Indice di fabbricabilità territoriale per le zone G1 IFF = 2,5 mc/mq

Indice di fabbricabilità territoriale per le zone G2 IFF = 2,0 mc/mq

Per le entrambi sottozone:

- Rapporto di copertura Rc = 60%

- altezza massima H max = 10 m

- i distacchi dei fabbricati dai confini stradali sono regolamentati dall'art. 1 del D.P.R.N° 147 del 26/04/1993.

Dovranno essere realizzati con distacchi degli altri confini di almeno 1/2 dell'altezza + 1m, comunque non inferiore a 5 ml. In entrambi le sottozone i singoli insediamenti dovranno essere dotati di aree per la sosta degli autoveicoli in misura adeguata alle destinazioni d'uso degli immobili.

Le aree da edifici, attrezzature o viabilità e parcheggio, dovranno essere sistemate e mantenute a verde.

**ART. 32**  
**SOTTOZONA G3 CIMITERO**

Tipi d'intervento: sono consentite solo costruzioni a carattere funerario.

**ART. 33**  
**ZONE OMOGENEE H DI PARTICOLARE INTERESSE PUBBLICO**

In tali zone sono comprese le aree di particolare interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico, le fasce di rispetto stradale, cimiteriale, ecc.

**ART.34**  
**SOTTOZONE H1**

Zone comprendenti aree di particolare interesse paesaggistico e naturalistico.

**Tipi d'intervento:**

Manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.

Indice di fabbricabilità fondiario: IFF = 0.001 mc / mq

**Prescrizioni particolari:**

Sono ammesse nuove costruzioni limitatamente alle destinazioni compatibili con le esigenze di salvaguardia delle zone interessate entro l'indice fondiario 0.001 mc/mq previsto.

Sono consentiti interventi pubblici o di interesse pubblico in deroga alle norme suddette, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti, finalizzati alla valorizzazione dei siti.

E consentita l'installazione di stazioni radiomobile di base per la telefonia mobile e/o fissa e antenne televisive, purché a distanza non inferiore a m 200 dal perimetro delle zone edificabili confinanti.

**ART.35**  
**SOTTOZONE H2**

Aree di rispetto cimiteriale.

**Tipi di intervento:**

Nella fascia di rispetto non è consentita l'esecuzione di alcun manufatto edilizio. E consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il risanamento conservativo.

## **ART.36** **SOTTOZONA H3**

Aree di particolare interesse archeologico.

Per la identificazione delle sottozone H3, nel territorio extraurbano, dovrà farsi riferimento all'apposita tavola tematica e più specificamente all'elenco catastale dei siti allegato al presente articolo.

### **Tipi di intervento:**

manutenzione ordinaria , straordinaria e risanamento conservativo.

indice di fabbricabilità fondiario: IFF = 0.001 mc/mq

### **Prescrizioni particolari:**

Gli insediamenti in contrasto con le destinazioni di zona dovranno essere trasferiti.

Sono ammesse nuove costruzioni limitatamente alle destinazioni compatibili con le esigenze di salvaguardia delle zone interessate entro l'indice fondiario 0.001 mc/mq previsto.

Sono consentiti interventi pubblici o di interesse pubblico in deroga alle norme suddette, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi vigenti, finalizzati alla valorizzazione dei siti.

E consentita l'installazione di stazioni radiomobile di base per la telefonia mobile e/o fissa e antenne televisive purché a distanza non inferiore a m 200 dal perimetro delle zone edificabili confinanti.

Tutti gli interventi possono essere concessi previo N.O. della soprintendenza ai beni archeologici.

## **ART.37** **SOTTOZONA S1**

Nella sottozona S1 sono previste le aree per l'istruzione: quali asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo.

Per la normativa si rimanda al D.M. 18/1271975 "Norme tecniche relative all'Edilizia Scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, Edilizia ed Urbanistica".

L'indice massimo di edificabilità fondiaria è di 3 mc/mq.

## **ART.38** **SOTTOZONA S2**

Nella sottozona S2 sono previste le arse per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrativi, per pubblici servizi ed altri.

L'indice massimo di edificabilità fondiaria è di 3 mc/mq.

## **ART.39** **SOTTOZONA S3**

Sono compresi gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport per uso collettivo. L'intervento sarà possibile previo uno studio coordinato esteso all'intera zona. Nella sottozona S3 l'indice di fabbricabilità territoriale non può superare il valore di 0.30 mc/mq.

## **ART.40** **SOTTOZONA S4**

Individua le aree di parcheggio.

## **TITOLO III**

### **NORME SPECIALI**

#### **ART.41**

#### **ABROGAZIONE DELLE NORME IN CONTRASTO**

Il presente Piano Urbanistico Comunale di Ossi attraverso i suoi elaborati cartografici e normativi, abroga, ove in contrasto, le norme del precedente Programma di Fabbricazione finora in vigore.

#### **ART.42**

#### **POTERI IN DEROGA DEL COMUNE**

Nel rispetto dell'art. 3 della L n. 1357 del 21.12.1955 e limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici, il Comune può rilasciare concessione in deroga alle norme previste dal P.U.C, ed a quelle del Regolamento Edilizio.

Tale deroga non può estendersi alla modifica della destinazione di zona, tranne il caso di ampliamento di edifici pubblici per i quali rimanga inalterata la destinazione.

In ogni caso la deroga può essere esercitata previa stipula di una convenzione con la quale si asseveri e venga assicurato nel tempo il mantenimento della originaria destinazione ad uso pubblico.

#### **ART.43**

#### **SUSSISTENZA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE**

In presenza di varianti al P.U.C, e salvo diverse disposizioni, le previsioni dei piani particolareggiati adottati sono valide per il periodo di validità degli stessi piani; analogamente le previsioni dei piani di lottizzazione convenzionata sono valide il periodo di validità della convenzione, ed in ogni caso per un periodo non superiore ai dieci anni dalla stipula delle medesime.

Le varianti urbanistiche riguardanti gli immobili (aree e/o edifici), destinati a soddisfare le dotazioni urbanistiche di servizi pubblici sono immediatamente operanti nei confronti di eventuali piani particolareggiati, piani di lottizzazione convenzionati preesistenti.

## • SITI UBICATI IN ZONA H3

Mesu e Montes	F26/M46
	F27/M38
	F27/M131
S'Adde e Asile	F23/M5
	F23/M6
	F23/M7
Corona e Teula	F22/M47
Brunuzzu	F22/M54
Ena e Muros	F22/M39
Nannareddu	F27/M61
	F27/M62
	F27/M47
Salabia	F27/M31
Su Montigheddu	F28/M55
Paesanu	F27/M127
Sa Chintoseira	F19/M5
S'Isterridolzu	F30/M61
	F30/M62
	F30/M22
	F30/M64
Noeddale	F12/M57
Littos Logos	F12/M17
Su campu Mannu	F5/M270
	F5/M266
Su Montigiu e sa femina	F5/M10
Su Mudegiu	F5/M191
Sa Iddazza	F5/M25
Monte Mannu	F27/M7
Biddicchennero	F21/M20
Pettu e Murtas	F16/M12,14
	F15/M46
Sisini	F16/M32
Costa e Lottene	F15/M40
Santu Maltine	F18/M95
Pianu e Marras	F24/M7,1
	F24/M8
Su Littigheddu	F21/M8
Corradile	F20/M6
Pascialzos	F17/M43
Formingiosu	F17/M20,27,30

